

DELIBERA N. 149/11/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO
AVVIATO DAL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
PUGLIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' GRUPPO EDITORIALE
SIGMA 86 SPA (EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA IN
AMBITO LOCALE "RTG PUGLIA") PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 maggio 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)";

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*", di cui all'ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 130/08/cons pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/cons, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/cons, recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 22 luglio 2010;

VISTO l'atto n. 12/10 in data 15 novembre 2010, notificato in data 18 novembre 2010, con il quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha contestato alla società Gruppo Editoriale Sigma 86 spa, con sede legale in Modugno, Contrada Lochiano, concessionaria dell'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale "RTG Puglia", la violazione dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rilievo di riscontrata mancata indicazione della tipologia dei programmi e di mancata indicazione delle interruzione pubblicitarie in calce alla programmazione, come emerso dall'accertamento svolto sul registro dei programmi relativamente al periodo 2-11 giugno 2010;

VISTA la delibera prot. n. 254 del 14 febbraio 2011 con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha proposto l'adozione da parte dell'Autorità di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione, avendo riscontrato l'assenza di giustificazioni da parte della Società in ordine ai fatti addebitati;

PRESO ATTO che la società Gruppo editoriale Sigma 86 spa non ha richiesto di essere convocata in audizione e non ha presentato scritti difensivi;

CONSIDERATO che in base al parere espresso dal Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Capo dello Stato n. 03101/2010 del 21 ottobre 2010, l'obbligo da parte delle concessionarie radiotelevisive private in ambito locale di conservazione e aggiornamento del registro dei programmi è venuto meno a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 20, comma 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disposta dall'articolo 54, comma 1, lett.i), n.9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 (Testo unico della radiotelevisione);

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento avviato nei confronti della società Gruppo Editoriale Sigma 86 spa, con sede legale in Modugno, Contrada Lochiano, concessionaria dell'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale "RTG Puglia";

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.
Roma, 30 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola